

STUDENTI INTERNAZIONALI

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO RICHIEDENTI VISTO

I cittadini non comunitari residenti all'estero, privi dei requisiti per essere equiparati ai cittadini UE, che intendano immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).

Si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dall'Università e devono presentare domanda di preiscrizione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di ultima residenza.

Per verificare i **posti riservati dall'Università di Perugia** ai cittadini stranieri residenti all'estero richiedenti visto consulta la banca dati on line del sito MIUR alla pagina:

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2018/cerca_corsi.php

CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI EQUIPARATI

I cittadini comunitari e non comunitari equiparati che intendano immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).

I **cittadini comunitari** sono quelli con cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Sono da ritenersi **equiparati agli studenti comunitari ai fini dell'accesso ai corsi universitari**:

a) i cittadini dei Paesi di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino, Santa Sede

b) cittadini non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia a qualunque titolo non richiedenti visto, di cui all'art. 39, comma 5. del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., inclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria e internazionale; nello specifico:

- cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi;
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,
- cittadini stranieri, ovunque residenti, che siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero, o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO ESTERO

I cittadini italiani con titoli di studio esteri accedono all'Università a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne per la certificazione del titolo stesso.